

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA
FINI DI LUCRO DENOMINATA "ASSOCIAZIONE RICETRASMIS-
SIONI C.B. BRINDISI".
UNITA' AUSILIARIA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 = COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE.

Art.1)

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato deno-
minata "Associazione Ricetrasmisssioni C.B. Brindisi",
di seguito detta Organizzazione. I contenuti e la
struttura dell'Organizzazione sono democratici, apo-
litici, apartitici, aconfessionali e senza fini di lu-
cro. La stessa Organizzazione esiste già dal 1985 con
regolare atto registrato presso l'ufficio del regis-
tro di Brindisi in data 28 Maggio 1985 al n°1563
per atti privati. La suddetta Organizzazione è is-
critta dal 1986 alla F.I.R.-G.B.-S.E.R. con sede a
Milano. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
L'Organizzazione ha sede in Brindisi in Via Addis
Abeba, 30.

Art.2) L'Organizzazione è disciplinata dal presente
Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi dello
Stato. Il regolamento, che sarà deliberato in seguito,
disciplina in armonia con il presente Statuto gli
ulteriori aspetti relativi all'Organizzazione stessa
e alle attività. L'Organizzazione ha lo scopo di :
A) riunire, coordinare, agevolare e promuovere attivi-


tà culturali, sociali e studio delle radioemissioni
a fini civili e morali, ovvero per l'impiego del tem-
po libero e per mutuo soccorso, sempre nel rispetto
della legge e nello spirito e nello spirito di essa,
senza fini personali e discriminazioni sociali;

B) svolgere attività di prevenzione, previsione e soc-
corso in materia di pubbliche calamità di ogni tipo,
grandezza e gravità, nonché di protezione civile, con
preorganizzati piani di intervento di settore, quali:
comunicazioni radio alternative, salvaguardia dell'
ambiente, soccorso sanitario, antincendio, assistenza
e ricostruzione; in tutto in ambito nazionale ed in-
ternazionale;

C) promuovere corsi di formazione atti a qualificare i
volontari alla messa in opera di rapidi presidi in
situazioni di emergenza, per le prime azioni di soc-
corso;

D) intervenire in ausilio delle Pubbliche Autorità di
emergenza, in forma di autosufficienza, con l'uso di
propri mezzi di comunicazione, attrezzature, mezzi e/o
autoveicoli d'uso speciale propri, e/o ricevuti in
comodato d'uso da enti pubblici e/o privati;

E) intervenire in situazioni di emergenza per compie-
re quanto necessario ad assicurare l'incolumità pub-



- blica, in attesa delle autorità pubbliche, fatte intervenire, e sia collaborando con le medesime, fino al termine delle operazioni o calamità stesse, ovvero anche in veste di incaricato di pubblico servizio;

F) promuovere, soprattutto tra i minori di età, una cultura della partecipazione civile e del volontariato. Promuovere quanto sopra per il positivo recupero dei giovani, prevedendo attenzioni particolari verso situazioni e categorie a rischio o in stato di temporaneo disagio.

G) Organizzare squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, in particolare se questi minacciano l'incolumità delle persone.

Titolo II = Gli ORGANI

Art. 3) Gli organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea generale dei Soci;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente;
- D) Il Segretario;
- E) Il Collegio dei revisori dei conti;
- F) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 4) L'Assemblea generale dei Soci:

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Quella ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo trimestre.

Quella straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del collegio dei Revisori di almeno tre decimi

di tutti i Soci Ordinari. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta e l'Assemblea

deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria è fatta mediante invito personale diramato almeno dieci giorni prima della data fissata e mediante affissione all'albo sociale.

L'invito e l'avviso devono contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'assemblea.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio e per delega per l'Assemblea ordinaria, con la presenza di almeno un terzo dei Soci in proprio e per delega per l'Assemblea straordinaria. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve per le proposte di modifica alle Statute, che sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci. Tali modifiche possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno due decimi dei Soci. Le votazioni sono palesi tranne quelle riguardanti persone.

Il Segretario o, in sua assenza un verbalista, redigerà il verbale della seduta, che, previa lettura ed approvazione, verrà firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalista.


Art. 5) l'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposte dal Con-

- Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- approvare e respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione:

- Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di cinque membri compreso il Presidente e può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed elegge nella prima seduta convocata dal Presidente a maggioranza dei voti, il Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere.
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se durante tale periodo vengono a mancare alcuni consiglieri, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro surrogazione secondo la graduatoria dei voti conseguiti.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri ovvero su richiesta del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. Per la validità del-



-le delibere è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri; le delibere da annotarsi su apposite registre sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio; se un consigliere risultasse assente ingiustificato per più di tre riunioni sarà considerato dimissionario. Le votazioni sono palesi tranne quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e solo se tali votazioni riguardano persone o cose estranee al ramo d'Art. 7) I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni della Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- elaborare i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare in caso di ricorso sulle esclusioni e sulle riammissioni dei Soci;
- designare i responsabili dei vari settori operativi secondo le attitudini dei singoli Soci e la loro disponibilità;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti

dimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 8) IL PRESIDENTE:

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Il suo mandato dura tre anni e può essere rieletto. Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente e degli Organi dirigenti.

Il Presidente cura il regolare funzionamento degli Organi dirigenti, ne convoca e ne presiede le riunioni sottoscrivendone i relativi verbali, emana disposizioni e regolamenti per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Organizzazione, adempie a tutti i compiti conferitogli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. In case di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendogli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed in assenza, impedimento o cessazione del Presidente ne assume le funzioni.



Art.9) IL SEGRETARIO:

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione organizzativa ed amministrativa delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; ed ha i seguenti compiti:

-provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro soci;

-curare la tenuta dei libri sociali previsti per legge o per regolamento;

-provvedere al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del

Consiglio di Amministrazione;

-preparare lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di Ottobre, e

del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

-provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché alla conservazione

della documentazione relativa con l'indicazione indicativa dei soggetti eroganti;

-provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;



-curare l'affissione all'albo sociale delle delibere

e dei comunicati di utilità per i Soci;

-è a capo del personale dipendente e dei collabora-

tori.

Art.10) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre

membri, di cui due effettivi ed uno supplente, eletti

dall'assemblea. Durano in carica tre anni e sono rie-

leggibili. Eleggono in seno al Collegio il Presidente

ed agiscono di propria iniziativa, su richiesta di

uno degli organi oppure su segnalazione anche di un

solo Socio fatta per iscritto e firmata.

Art.11) Il Collegio dei Proibiviri:

il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri,

di cui due effettivi e uno supplente eletti dall'As-

semblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibi-

li. Eleggono in seno al Collegio il Presidente. Esso

ha il compito di esaminare tutte le controversie al-

l'interno dell'Organizzazione. Esso giudica ex bono

et equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso

è inappellabile.

TITOLO III=I SOCI, LE CONDIZIONI DI ADESIONE, IL TES-

SERAMENTO.

Art.11) L'Organizzazione è composta da un numero il-



limitato di Soci, di ambo i sessi e si distinguono:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari Benemeriti;
- Soci Simpatizzanti;

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Organizzazione.

Sono Soci Ordinari quanti successivamente presentino apposita domanda di ammissione. Per i minori di età previa autorizzazione sottoscritta da chi esercita la potestà.

Sono Soci Onorari Benemeriti coloro che saranno nominati tali, dal Consiglio di Amministrazione per essersi distinti nei settori in cui opera l'Organizzazione.

Sono Soci Simpatizzanti, coloro che, non essendo operatori radio, manifestino interesse per le ricetrasmissioni e condividano gli scopi associativi. Per i minori di età previa autorizzazione sottoscritta da chi esercita la potestà.

Art.12) La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione su apposito modulo prestampato. Tale ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei Voti.

La delibera viene notificata all'aspirante. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto, i regolamenti, disposizioni e delibere che gli Organi dell'Organizzazione adotteranno nel rispetto del presente Statuto.



Art. 13) I Soci dell'Organizzazione devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro. Il comportamento verso i Soci ed, all'esterno dell'Organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attivato con correttezza, onestà, buona fede e rigore morale. I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione annuale;
- al pagamento delle quote associative mensili;
- ad osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione;
- a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- a prestare gratuitamente il loro lavoro preventivamente concordato;
- a risolvere le eventuali questioni controversie, nell'ambito degli organi stabiliti dallo Statuto.

Art.14)La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie,le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui agli artt. 13 e 15;
- per mancato rinnovo della adesione entro i termini stabiliti e secondo le norme in materia;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione con parere motivato da emettersi entro sessanta giorni dalla denuncia scritta, in ordine alle cause che ledano il decoro ed il prestigio dell'Organizzazione e per il compimento di atti in contrasto con gli scopi sociali.L'indegnità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto con il voto di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, presa visione della relazione svolta dal Collegio dei Probiviri che su incarico del Presidente ha il compito di provvedere alle indagini in merito ai fatti contestati.

Art.15)Le quote di iscrizione annuale e quelle mensili,di cui all'art.13, sono fissate dall'Assemblea entro il trenta ottobre di ogni anno per l'anno successivo. In mancanza di deliberazione in merito si intende confermata la quota per l'anno precedente.

Le quote non sono frazionabili, ne possono essere restituite in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ne prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16) Il Socio moroso è richiamato su proposta del Presidente, dal Collegio dei Revisori dei conti al pagamento delle quote arretrate entro i termini fissati dal provvedimento stesso. L'inadempienza comporta la sospensione della Socio dai diritti sociali e darà al Presidente il titolo di ricorrere alle vie legali per conseguire quanto dovuto maggiorato degli interessi legali. I Soci decaduti possono chiedere la riammissione quando siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza. Sulla riammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il Socio, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Organizzazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Titolo IV=LE RISORSE ECONOMICHE



Art. 17) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali degli iscritti;
- dai fondi derivanti da manifestazioni promosse "da" e "per" l'Associazione;
- da eventuali oblazioni volontarie da associati e cittadini sostenitori;
- da contributi di enti comunali, provinciali, regionali e nazionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso le Istituzioni di credito stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario.

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. Tali beni vanno elencati nell'inventario che è depositato presso la Sede Sociale e può essere consultato dai Soci.

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al fine di ogni esercizio il Consiglio

di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti ed ogni altra entrata.

Art. 18) Le erogazioni liberali di denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettate dall'Assemblea che gli utilizza in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I preventivi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio e l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei preventivi in armonia con le finalità dello Statuto.

Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Titolo V - IL BILANCIO

Art. 19) I bilanci consuntivi e preventivi, redatti dal Consiglio di Amministrazione e controllati dai Revisori dei Conti, sono sottoposti all'approvazione da parte dell'assemblea, con voto palese e con la maggioranza assoluta dei soci.



I bilanci consuntivo e preventivo, contengono tutte le entrate e le uscite suddivise per capitoli, riguardanti il periodo di un anno.

Titolo VI= RINNOVO CARICHE STATUTARIE

Art.20) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, fissa la data delle nuove elezioni trenta giorni prima dalla data della sua scadenza. Esso stesso, stabilisce le modalità di partecipazione. Convoca l'Assemblea che elegge a maggioranza una Commissione elettorale formata da tre soci, di cui uno viene nominato presidente. Ogni socio può essere delegato a votare per non più di un altro socio; la delega deve essere conferita per iscritto e deve essere depositata all'atto della votazione al banco della presidenza.

Titolo VII= LE CONVENZIONI

Art.21) Le convenzioni tra l'Organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dell'Assemblea e stipulate dal Presidente.

Titolo VIII= DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art.22) L'Associazione potrà assumere lavoratori di-

pendenti, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonome, nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione stessa, oppure occorrente a qualificare le attività da svolgere.

Titolo IX LA RESPONSABILITÀ

Art.23) I Soci dell'Organizzazione in caso di attività autorizzata dell'Associazione, sono assicurati contro malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art.24) L'Organizzazione coopera e collabora con altri enti e soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle finalità statutarie.

Titolo XI MODIFICHE STATUTARIE E DISPOSIZIONI

Art.25) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli Organi da almeno 2/10 dei soci e vengono approvate da almeno i 2/3 di tutti gli iscritti.

Art.26) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea generale dei soci, con presenza effettiva non inferiore ai 2/3 degli iscritti e con voto favorevole dei 3/4 dei presenti. In caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, i quali opereranno secon-



de la legge 266/91 e secondo il codice civile.

Art.27) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento, in quanto pertinenti alle vigenti disposizioni in materia.

Art.28) Il presente Statuto sostituisce quello precedente registrato presso l'ufficio del registro di Brindisi in data 28 Maggio 1985 al numero 1563 per atti privati.

Art.29) Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 16 Dicembre 1997.

Il Presidente "pro-tempore" è PINO d'ASTORE FABRIZIO nato a Brindisi il 01.02.1973, Cod.Fisc. PND FRZ 73B01 B180N.

Il Codice Fiscale dell'Associazione risulta essere 91005550743.

Brindisi, 01 Marzo 1998



ASSOC. RICETRASMISSIONI S.B.
Servizio Emergenza Radio
Unità Volontaria Prot Civile
II, PRESIDENTE
Pino d'Astora Fabrizio

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte Lire 2500 (VI 0216)

Reg. 19 MAR 1998 al N. 1853



IL DIRETTORE
(Dr. Proc. Claudio VERANO)